

Roma, 28 giugno 2012

Circolare n. 158/2012

Oggetto: Autostrade – Ristorno pedaggi 2011 – Scadenza del 3 agosto - Delibera C.C.A.A. n. 10 del 20.6.2012, su G.U. n. 145 del 23.6.2012.

Dalle ore 9,00 del 2 luglio alle ore 14,00 del 3 agosto restano aperti i termini per la presentazione delle domande di ristorno dei pedaggi pagati dalle imprese di autotrasporto merci per i transiti autostradali effettuati nel 2011.

Lo ha stabilito il Comitato Centrale dell'Albo Autotrasportatori, con la delibera indicata in oggetto; come per lo scorso anno, le domande dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica collegandosi al sito internet www.alboautotrasporto.it e sottoscrivendole con firma digitale. A tal fine gli interessati devono dotarsi dell'apposito kit per la firma digitale distribuito dai certificatori abilitati (es. uffici postali, Camere di Commercio, ecc.).

Si rammenta che i ristorni sono riconosciuti solo per i pedaggi pagati con la modalità della riscossione differita relativamente ai transiti effettuati con veicoli adibiti all'autotrasporto merci delle categorie autostradali B 3, 4 e 5 (furgoni, autocarri, autotreni e autoarticolati), classificati Euro 2 e superiori.

Rispetto allo scorso anno sono stati innalzati fortemente gli scaglioni dei pedaggi annui su cui calcolare i ristorni: in particolare la soglia minima per poter accedere ai ristorni è ora pari a 100 mila euro (in precedenza 51.646 euro); il ristorno massimo del 13% spetta solo ai soggetti con volumi di pedaggi annui superiori ai 3.500.000 euro (in precedenza 2.582.284 euro). E' chiaro come l'innalzamento degli scaglioni rende necessario per le imprese accedere ai ristorni esclusivamente tramite le cooperative e i consorzi di servizi. Come nel passato le imprese che hanno effettuato almeno il 10 per cento del traffico autostradale nelle ore notturne (ingresso in autostrada tra le 22,00 e le 2,00 ovvero uscita tra le 2,00 e le 6,00) hanno diritto ad un ulteriore sconto.

Pedaggi annui (calcolati tenendo conto della classe inquinante del veicolo)	Ristorno %	Pedaggi annui per transiti notturni (calcolati tenendo conto della classe inquinante del veicolo)	Ulteriore ristorno %
da 100.000 a 300.000	4,33	da 10.000 a 30.000	0,433
da 300.001 a 800.000	6,5	da 30.001 a 80.000	0,65
da 800.001 a 1.500.000	8,67	da 80.001 a 150.000	0,867
da 1.500.001 a 3.500.000	10,83	da 150.001 a 350.000	1,083
oltre 3.500.000	13	oltre 350.000	1,3

Come già da alcuni anni, i pedaggi relativi ai veicoli Euro 3 ed Euro 4 e 5 vengono determinati ai fini dello sconto con un meccanismo premiante: in particolare i pedaggi dei veicoli Euro 3 valgono il 50% in più, mentre i pedaggi dei veicoli Euro 4 e 5 valgono il 75% in più. Ad esempio se un'impresa ha effettuato transiti autostradali con veicoli Euro 4 per complessivi 60.000 euro, ai fini della riduzione deve calcolare un volume di pedaggi pari a 105.000 euro. Nessun meccanismo premiante è previsto per il calcolo dei pedaggi dei veicoli Euro 2. L'importo del ristorno spettante sarà accreditato in fattura direttamente da parte delle società concessionarie autostradali.

Per le imprese organizzate in forma cooperativa o consortile la domanda deve essere presentata dalla cooperativa o consorzio.

Daniela Dringoli
Responsabile di Area

*Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.120/2011
Allegato uno
D/d*

G.U. n. 145 del 23.6.2012 (fonte Guritel)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DELIBERAZIONE 20 giugno 2012

Disposizioni relative alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell'anno 2011. (Deliberazione n. 10/2012).

IL COMITATO CENTRALE
per l'Albo nazionale delle persone fisiche
e giuridiche che esercitano l'autotrasporto
di cose per nome di terzi

Riunitosi nella seduta del 20 giugno 2012;

Delibera:

TITOLO I

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE DOMANDE PER LE RIDUZIONI COMPENSATE DELLE
IMPRESE DI AUTOTRASPORTO CONTO TERZI E CONTO PROPRIO.

1. I pedaggi autostradali per i veicoli Euro 2, Euro 3, Euro 4 o superiori, appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5, adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose in disponibilita' delle imprese di cui al successivo punto 4, sono soggetti ad una riduzione compensata a partire dal 1° gennaio 2011 fino al 31 dicembre 2011, commisurata al volume del fatturato annuale in pedaggi.

2. I pedaggi autostradali per i veicoli di cui al precedente punto 1, sono soggetti ad una ulteriore riduzione compensata a partire dal 1° gennaio 2011 fino al 31 dicembre 2011, commisurata al volume del fatturato annuale in pedaggi effettuati nelle ore notturne, con ingresso in autostrada dopo le ore 22,00 ed entro le ore 02,00, ovvero uscita dopo le ore 02,00 e prima delle ore 06,00.

Tale ulteriore riduzione spetta alle imprese, alle cooperative, ai consorzi ed alle societa' consortili, definite nel successivo punto 4, che hanno realizzato almeno il 10% del fatturato aziendale di pedaggi nelle predette ore notturne, secondo le modalita' indicate al punto 6 della delibera.

Qualora il raggruppamento (cooperativa a proprieta' divisa, consorzio, societa' consortile) non soddisfi tale ultima condizione, le singole imprese ad esso aderenti che abbiano comunque realizzato almeno il 10% del proprio fatturato nelle sopraccitate ore notturne, possono beneficiare dell'ulteriore riduzione compensata purché detto raggruppamento fornisca i dati necessari per l'elaborazione dei pedaggi notturni delle suddette imprese.

3. Le predette riduzioni compensate sono concesse esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione, e vengono applicate da ciascuna societa' che gestisce i sistemi di pagamento differito del pedaggio, sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo alla riduzione.

4. Le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali possono essere richieste:

a) dalle imprese che, alla data del 31 dicembre 2010 ovvero nel corso dell'anno 2011, risultavano iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298;

b) dalle cooperative aventi i requisiti mutualistici di cui all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, dai consorzi ed dalle societa' consortili costituiti a norma del Libro V, titolo X, capo I, sez. II e II-bis del codice civile, aventi nell' oggetto l'attivita' di autotrasporto, iscritti al predetto Albo nazionale alla data del 31 dicembre 2010 ovvero durante il 2011.

Le imprese, le cooperative, i consorzi e le societa' consortili iscritte all'Albo nazionale dal 1 Gennaio 2011, possono richiedere le riduzioni di cui sopra per i viaggi effettuati dopo tale iscrizione.

c) dalle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi ed dai raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione Europea che, alla data del 31 dicembre 2010 ovvero nel corso dell'anno 2011 risultavano titolari di licenza comunitaria rilasciata ai sensi del regolamento CE 881/92 del 26 marzo 1992.

d) dalle imprese ed dai raggruppamenti aventi sede in Italia esercenti attivita' di autotrasporto in conto proprio che, alla data del 31 Dicembre 2010, ovvero nel corso dell'anno 2011 risultavano titolari di apposita licenza in conto proprio di cui all'art. 32

della legge 298 del 6 giugno 1974, nonché dalle imprese ed dai raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell'Unione europea, che esercitano l'attività di autotrasporto in conto proprio. Le imprese, le cooperative, i consorzi e le società consortili titolari di licenza per il conto proprio dal 1 Gennaio 2011, possono richiedere le riduzioni di cui sopra soltanto per i viaggi effettuati dopo la data di rilascio di detta licenza.

5. La riduzione compensata di cui al punto 1 si applica secondo i seguenti criteri:

a) determinazione del fatturato totale annuo realizzato da ciascun soggetto avente titolo alla riduzione, moltiplicando il fatturato dei pedaggi pagati da un singolo veicolo per i seguenti indici di sconto:

- 1 per i veicoli Euro 2;
- 1,5 per i veicoli Euro 3;
- 1,75 per i veicoli Euro 4 e Euro 5;

b) applicazione ai seguenti scaglioni di fatturato globale annuo delle percentuali di riduzione compensata secondo il seguente prospetto:

Fatturato globale annuo in euro		percentuale di riduzione
- da	100.000 a 300.000	euro 4,33%
- da	300.001 a 800.000	euro 6,50%
- da	800.001 a 1.500.000	euro 8,67%
- da	1.500.001 a 3.500.000	euro 10,83%
- oltre	3.500.000	euro 13%

6. L'ulteriore riduzione compensata di cui al punto 2 e' pari al 10% dei valori percentuali riportati nella tabella di cui al precedente punto 5, calcolata sul fatturato relativo ai pedaggi notturni.

7. Per i richiedenti che si sono avvalsi di sistemi di pagamento automatizzato di pedaggi a riscossione differita dopo il 1 Gennaio 2011, le riduzioni del pedaggio sono applicate dalla data a partire dalla quale tale utilizzo ha avuto inizio.

8. Nel caso l'ammontare complessivo delle riduzioni applicabili (risultante dai rendiconti trasmessi dalle società concessionarie al Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori) risultasse superiore alle disponibilità, lo stesso Comitato provvede al calcolo del coefficiente determinato dal rapporto tra lo stanziamento disponibile e la somma complessiva delle riduzioni richieste dagli aventi diritto. Analogamente il Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori provvede al ricalcolo dei coefficienti di riparto qualora l'ammontare complessivo delle riduzioni relative alle domande presentate, calcolato come da disposizioni di cui ai precedenti punti 5 e 6, non pervenga a saturare l'ammontare disponibile. Tale coefficiente, applicato alle percentuali di riduzione, fornisce il valore aggiornato delle percentuali stesse.

9. A pena di esclusione dal diritto, a partire dalle ore 9,00 del 02 LUGLIO 2012 e fino alle ore 14,00 del 03 AGOSTO 2012 le imprese di autotrasporto in conto terzi e quelle in conto proprio aventi titolo, interessate alle riduzioni compensate di cui ai punti 1 e 2, provvedono a compilare ed a presentare la domanda esclusivamente in via telematica. La compilazione deve avvenire, inserendo i dati necessari nelle apposite maschere presenti nella sezione dedicata del sito internet www.alboautotrasporto.it. Allo scopo di guidare gli utenti affinché detta compilazione avvenga in maniera corretta, il Comitato Centrale rende disponibile sul proprio sito internet un manuale utente.

10. Nella domanda per il conto terzi ed in quella per il conto proprio, devono figurare, a pena di inammissibilità, i seguenti dati:

- a) denominazione e sede dell'impresa che richiede il beneficio;
- b) generalità del titolare, del rappresentante legale o del procuratore che la sottoscrive in formato elettronico;
- c) sottoscrizione da parte del titolare, ovvero del rappresentante legale dell'azienda o di un suo procuratore, con la procedura della firma elettronica descritta nel successivo punto 13 della presente delibera. Attraverso questa sottoscrizione, ai sensi dell'art. 13 del

D.lgvo 196 del 30.6.2003, l'autore autorizza il Comitato Centrale e la Societa' Autostrade per l'Italia e Telepass S.p.A. al trattamento dei propri dati personali, al fine di consentire la lavorazione delle pratiche per il riconoscimento del beneficio richiesto;

d) per le imprese o raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell'U. E, il numero e la data di rilascio della licenza comunitaria ottenuta ai sensi del Regolamento CEE 881/1992, del 26 Marzo 1992. La copia cartacea della licenza comunitaria dovra' essere spedita soltanto su richiesta del Comitato Centrale e con le modalita' specificate da detto organismo,

In aggiunta a quanto sopra, le imprese in conto terzi e quelle in conto proprio devono fornire gli elementi di cui, rispettivamente, ai titoli II e III della presente delibera.

11. In merito alla compilazione in via telematica del prospetto dei veicoli, l'istante, negli appositi campi, deve inserire per ciascun mezzo a motore la targa, la classificazione ecologica Euro (esclusivamente Euro 2, Euro 3, Euro 4 o superiore, tenendo presente la normativa di riferimento riportata in allegato alla presente delibera) ed il numero dell'apparato telepass ovvero della tessera viacard ad esso abbinato nell'anno 2011 (Il numero dell'apparato Telepass o delle Tessera Viacard deve essere formato da 20 caratteri numerici, qualora il numero di tali apparati dovesse risultare inferiore a 20 occorre inserire tanti zeri iniziali fino ad arrivare a 20 caratteri complessivi).

In alternativa all'inserimento manuale dei suddetti dati, le informazioni obbligatorie relative:

a) al prospetto veicoli;

b) ai soci appartenenti a raggruppamenti, di cui al successivo punto 22, lett.a) della delibera;

-c) ai raggruppamenti in conto terzi che associano imprese italiane o comunitarie che esercitano attivita' di trasporto in conto proprio, di cui al successivo punto 22, lett. b) della delibera;

-d) ai raggruppamenti di cui facciano parte imprese italiane titolari di licenza per il trasporto in conto proprio e/o comunitarie che eseguono il trasporto in conto proprio, di cui al successivo punto 26 della delibera;

potranno essere fornite al Comitato Centrale utilizzando l'apposita applicazione presente nel sito internet dell'Albo, nel formato previsto dai tracciati allegati alla presente delibera.

12. L'impresa che intenda chiedere la misura sia per il conto terzi che per il conto proprio, presenta un'unica domanda inserendo nelle apposite maschere i dati necessari per accedere ai predetti benefici.

13. Terminata la compilazione sul sito internet dell'Albo, la domanda, **a pena di inammissibilita'**, deve essere firmata in formato elettronico dal titolare, ovvero dal rappresentante legale dell'azienda o da un suo procuratore; a tal fine, l'impresa deve dotarsi dell'apposito kit per la firma digitale (smart card o token usb) distribuito dai certificatori abilitati iscritti nell'elenco pubblico previsto dall'art.29, comma 1 del D.lgvo 7 Marzo 2005, n. 82, (es. Poste, Infocamere, ecc...). L'apposizione di questa firma con le modalita' sopra indicate, determina il completamento della domanda che, da quel momento, assume valore legale con le conseguenti responsabilita' previste dall'art. 76 del D.P.R del 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsita' in atti.

14. Il pagamento della marca da bollo va eseguito tramite bollettino postale sul c/c 4028 (specifico per l'autotrasporto). Al termine della compilazione in formato elettronico, l'impresa deve inserire negli appositi campi gli estremi del versamento (data di effettuazione del pagamento ed identificativo dell'ufficio postale), sui quali il Comitato Centrale effettuera' gli opportuni riscontri. A tal fine l'impresa e' tenuta a conservare la ricevuta del pagamento (da non inviare al Comitato Centrale), per esibirla a richiesta del medesimo Comitato.

15. Le riduzioni dei pedaggi si applicano per i percorsi autostradali per i quali risulta adottato, alla data del 1° gennaio 2011, il sistema di classificazione dei veicoli basato sul numero degli assi e sulla sagoma del veicolo stesso.

16. Il fatturato annuale a cui vanno commisurate le riduzioni compensate dei pedaggi e' calcolato unicamente sulla base dell'importo lordo dei pedaggi relativi ai transiti autostradali effettuati con veicoli appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5 nell'anno 2011, per i quali le societa' concessionarie abbiano emesso fattura entro il 30 aprile 2012.

17. Le società concessionarie danno seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo, secondo le modalità previste dalle convenzioni stipulate tra le stesse società ed il Comitato Centrale.

TITOLO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DOMANDE DI RIDUZIONE COMPENSATA DELLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO CONTO TERZI.

18. In aggiunta agli elementi indicati al precedente punto 10, l'impresa di autotrasporto per conto di terzi che intende fruire delle riduzioni compensate, deve fornire le ulteriori informazioni indicate nei successivi punti da 19 a 23. La mancanza o l'errata indicazione di una di queste informazioni, comporta l'esclusione totale o parziale dai suddetti benefici, a seconda del caso.

19. Le imprese di autotrasporto per conto di terzi, devono inserire negli appositi spazi del sito internet del Comitato Centrale, le informazioni di seguito elencate:

- numero, data di iscrizione e di eventuale cessazione dell'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori del soggetto che richiede il beneficio; le imprese aventi sede in altro Paese dell'Unione europea, devono indicare il numero e la data di rilascio della licenza comunitaria;

- società autostradale/i concessionaria/e che gestisce/ono il sistema automatizzato di pagamento a riscossione differita ed il relativo/i codice/i di fatturazione intestato/i al soggetto che richiede il beneficio. Il codice o i codici di fatturazione devono essere indicati nella loro interezza, che per la Società Autostrade consiste in nove cifre;

- per ciascun veicolo a motore per il quale si chiede la riduzione compensata dei pedaggi autostradali, l'indicazione della targa, della categoria (Euro 2, Euro 3, Euro 4 o superiore), del numero dell'apparato Telepass ovvero della tessera Viacard, ad esso abbinato nell'anno 2010. Tale indicazione dovrà avvenire con le modalità indicate nel precedente punto 11, a seconda del numero di veicoli a motore per i quali è chiesta la riduzione.

20. Le imprese iscritte all'Albo nel corso del 2011 devono indicare, in un'apposita maschera, se tale iscrizione sia stata ottenuta ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 298/1974 o dell'art. 15 della stessa legge, ovvero per trasferimento di sede.

21. Le imprese o i raggruppamenti aventi sede in un altro Paese dell'Unione europea, che abbiano ottenuto una licenza comunitaria nel corso dell'anno 2011, devono indicare in un'apposita maschera se trattasi di primo rilascio ovvero di rinnovo di una precedente licenza.

22. I raggruppamenti italiani (cooperative, consorzi, società consortili) iscritti all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, ed i raggruppamenti esteri aventi sede in altro Paese dell'U.E, titolari di licenza comunitaria, sono chiamati ad osservare le seguenti disposizioni:

a) i raggruppamenti formati esclusivamente da soci iscritti all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, ovvero da imprese titolari di licenza comunitaria con sede in altro Paese dell'U.E, devono specificare nell'apposita maschera, la denominazione, il numero e la data di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori dei rispettivi soci italiani o, per le imprese U.E., il numero e la data di rilascio delle rispettive licenze comunitarie.

b) i raggruppamenti tra i cui soci compaiano anche imprese italiane e/o comunitarie che effettuino trasporti in conto proprio o iscritte al registro delle imprese per attività diverse dall'autotrasporto di cose per conto di terzi, devono indicare nell'apposita maschera del sito internet dell'albo, la parte del fatturato autostradale del raggruppamento ottenuta con detti viaggi eseguiti dai veicoli di tali aziende, affinché il relativo importo venga scorporato in sede di quantificazione del beneficio richiesto. Per ciascuno dei soci italiani titolari di licenza in conto proprio o comunitari che esercitano attività di trasporto in conto proprio, il raggruppamento procede ad elencarli evidenziandone il fatturato in pedaggi maturato nel corso del 2011, sulla base del quale sarà loro riconosciuto l'ammontare della riduzione; resta fermo che per le imprese socie iscritte all'Albo degli autotrasportatori e per quelle straniere titolari di licenza comunitaria, il raggruppamento è tenuto a fornire, negli appositi campi, le informazioni di cui alla precedente lettera a).

23. Le imprese che hanno aderito o cessato di aderire a forme associate nel corso dell'anno 2011, debbono presentare una distinta domanda a loro nome, per i transiti effettuati nei periodi, rispettivamente, antecedenti alla data di adesione alla cooperativa, al consorzio od alla societa' consortile, ovvero successivi alla cessazione del rapporto associativo.

TITOLO III

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DOMANDE DI RIDUZIONE COMPENSATA DELLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO CONTO PROPRIO

In aggiunta agli elementi indicati al precedente punto 10, l'impresa di autotrasporto in conto proprio interessata a richiedere le riduzioni compensate, deve fornire le ulteriori informazioni indicate nei successivi punti 25 e 26. La mancanza o l'errata indicazione di una di queste informazioni, comporta l'esclusione totale o parziale dai suddetti benefici, a seconda del caso.

Le imprese di autotrasporto in conto proprio, devono inserire negli appositi spazi del sito internet del Comitato Centrale, le informazioni di seguito elencate:

- numero e data di rilascio della licenza in conto proprio di cui e' titolare il richiedente;
- societa' autostradale/i concessionaria/e che gestisce/ono il sistema automatizzato di pagamento a riscossione differita ed il relativo/i codice/i di fatturazione intestato/i al soggetto che richiede il beneficio. Il codice o i codici di fatturazione devono essere indicati nella loro interezza, che per la Societa' Autostrade consiste in nove cifre. Al fine di agevolare le operazioni di individuazione/riconoscimento dei codici, e' opportuno che l'impresa richiedente allegghi copia di una fattura per ognuno dei codici indicati nella domanda;
- per ciascun veicolo a motore per il quale si chiede la riduzione compensata dei pedaggi autostradali, l'indicazione della targa, della categoria (Euro 2, Euro 3, Euro 4 o superiore), del numero dell'apparato Telepass ovvero della tessera Viacard, ad esso abbinato nell'anno 2011. Tale indicazione dovra' avvenire con le modalita' indicate nel precedente punto 11, a seconda del numero di veicoli a motore per i quali e' chiesta la riduzione.

26. I raggruppamenti che associano imprese italiane titolari di licenza per il trasporto in conto proprio e/o comunitarie che effettuano il trasporto in conto proprio, devono compilare un'apposita maschera nella quale elencano le imprese associate con il fatturato autostradale realizzato da ognuna di queste nel 2011, sulla base del quale sara' calcolato la riduzione spettante alla singola impresa.

La societa' da' seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo, secondo le modalita' previste dalla convenzione stipulata tra la stessa societa' ed il Comitato Centrale.

La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2012

Il presidente: Amoroso

Allegato

PRINCIPALI NORMATIVE COMUNITARIE SULLE EMISSIONI INQUINANTI (per i veicoli delle categorie internazionali N1-N2-N3)

EURO 1
91/441 CEE
91/542 CEE punto 6.2. 1.A
93/59 CEE

EURO 2
91/542 CEE punto 6.2.1.B
94/12 CEE
96/1 CEE
96/44 CEE
96/69 CE
98/77 CE

EURO 3
98/69 CE
98/77 CE rif. 98/69 CE
1999/96 CE
1999/102 CE rif. 98/69 CE
2001/1 CE rif. 98/69 CE
2001/27 CE rif. 1999/96 CE riga A
2001/100 CE A
2002/80 CE A
2003/76 CE A

EURO 4
98/69 CE B
98/77 CE rif. 98/69 CE B
1999/96 CE B
1999/102 CE rif. 98/69 CE B
2001/1 CE rif. 98/69 CE B
2001/27 CE rif. 1999/96 CE riga B1
2001/100 CE B
2002/80 CE B
2003/76 CE B
2005/55/CE B1
2006/51/CE rif. 2005/55/CE B1

EURO 5
2005/55/CE B2
2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2
N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t.
N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t.
N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t.

Allegati omissis